



La prestazione pensionistica in forma di rendita - Approfondimento

Una volta raggiunta la pensione è possibile optare per la prestazione pensionistica complementare in forma di rendita¹, che si ottiene convertendo l'intero montante, o parte di esso, in un trattamento periodico destinato ad integrare l'importo della pensione obbligatoria.

Per gli iscritti dopo il 28 aprile 1993 (cd. *nuovi iscritti*) il d.lgs. 252/2005 prevede che almeno il 50% della posizione sia erogato in forma di rendita, salve le eccezioni previste dalla legge².

La compagnia assicurativa convenzionata corrisponderà all'iscritto una somma periodica il cui ammontare sarà in funzione del montante complessivo e dei coefficienti di conversione.

L'iscritto potrà inviare al Fondo una specifica richiesta abbinata al modello di liquidazione. A scelta potranno essere erogate rate mensili, semestrali o annuali, optando tra le seguenti tipologie di rendita:

1. Vitalizia

L'assicuratore si impegna a corrispondere un trattamento periodico per l'intera sopravvivenza del soggetto assicurato

In questo caso non è prevista alcuna garanzia verso i superstiti. La rendita perdura fintanto che l'interessato rimane in vita.

2. Reversibile

L'assicuratore si impegna a corrispondere un trattamento periodico a favore dell'assicurato, finché in vita, per destinarla successivamente al beneficiario designato (reversionario) laddove sopravviva all'assicurato.

L'importo della rendita dipenderà dai dati anagrafici del reversionario e dalla percentuale di reversibilità.

3. Certa per 5 o 10 anni

L'assicuratore si impegna a corrispondere un trattamento periodico indipendentemente dall'esistenza in vita dell'assicurato, finché perdura il periodo di certezza (5 o 10 anni).

Allo scadere di tale periodo la rendita continuerà ad essere erogata purché egli risulti in vita, trasformandosi in vitalizia.

¹ Con almeno 5 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare

² Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare risultasse inferiore alla metà dell'assegno sociale, l'iscritto potrà optare per l'intera prestazione in forma di capitale.



4. Controassicurata

L'assicuratore si impegna a corrispondere un trattamento periodico all'assicurato ma, al momento dell'eventuale sua scomparsa, il capitale residuo verrà riconosciuto in forma di capitale ai soggetti indicati come beneficiari.

Da evidenziare come ogni opzione in rendita che contempi una modalità di erogazione differenziata rispetto a quella della vitalizia (es. reversibilità o certezza) comporta una riduzione dell'importo delle relative rate.

A proposito del regime di **tassazione** delle prestazioni erogate in forma di rendita, viene applicato un regime differenziato in relazione ai periodi di versamento considerati. Le rate sono assoggettate a tassazione proporzionale all'imposizione fiscale che si applicherebbe ai montanti maturati nei tre periodi fiscali (ante 2001, 2001-2006, post 2007).

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione ordinaria con un abbattimento della parte imponibile del 12,50%;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 è prevista la tassazione ordinaria secondo le regole di inclusione nella base imponibile dei soli contributi dedotti;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007, è prevista la tassazione sostitutiva³ del 15% secondo le regole di inclusione nella base imponibile dei soli contributi dedotti.

La rivalutazione della rendita sarà assoggettata ad una tassazione in regime di imposta sostitutiva con un'aliquota sulla plusvalenza che, dal 1° luglio 2014, è passata dal 20% al 26% (d.l. 66/2014, art. 3, comma 1).

³ Ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, a partire dal 1993, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.